



RLS

Categoria

Sicurezza sul lavoro

Durata

32 ore

Obiettivi

Il corso RLS ha l'obiettivo di fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto, le competenze e le conoscenze indispensabili per lo svolgimento corretto del suo ruolo, nell'ambito della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai sensi dell'Art. 47 del D.Lgs. 81/08.

Destinatari

Per tutti i lavoratori eletti e designati al ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) carica prevista dal D.Lgs. 81/08. L'obbligo formativo scaturisce dal D. Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09, i quali prevedono che ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, debba avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che deve essere formato da apposito corso pena un'ammenda di circa duemila euro.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, così come precisato dall'art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, il numero minimo degli RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) :

- A. 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- B. 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- C. 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il Datore di Lavoro deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS così come stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l'assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l'art. 48).

Contenuti

MODULO 1 – Il nuovo Testo Unico: introduzione

- Le novità e le caratteristiche generali
- Test formativo

MODULO 2 – Gli Attori coinvolti

- Il sistema istituzionale

- Gli attori della sicurezza (Soggetti obbligati)
- Gli attori della sicurezza (Altri soggetti)
- Test formativo

MODULO 3 – La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- La valutazione dei rischi
- Le misure generali di tutela, la formazione e la sorveglianza sanitaria
- La gestione delle emergenze
- Il contratto di appalto
- Test formativo

MODULO 4 – L’impianto sanzionatorio

- Le sanzioni e le disposizioni in materia penale e civile
- Test formativo

MODULO 5 – Luoghi di lavoro

- Le caratteristiche dei luoghi di lavoro
- La segnaletica
- Test formativo

MODULO 6 – Attrezzature di lavoro e DPI

- L’uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- Test formativo

MODULO 7 – L’uso dei videotermini

- Videotermini: la valutazione dei rischi
- La postazione di lavoro: i requisiti delle attrezzature
- I requisiti dell’ambiente e dell’interfaccia elaboratoreuomo
- Lo svolgimento dell’attività lavorativa
- Esercizi fisici
- Test formativo

MODULO 8 – Disposizioni relative al pericolo di incendio

- Il rischio di un incendio
- La prevenzione antincendio
- La protezione da un incendio

- Test formativo

MODULO 9 – Primo Soccorso

- Attrezzature e formazione
- In caso d'emergenza
- Dispensa di Primo Soccorso
- Test formativo

MODULO 10 – I rischi da stress lavoro correlato

- La normativa in vigore
- I disturbi psicosomatici
- Una proposta metodologica
- Test formativo

MODULO 11 – Normativa comunitaria e nazionale sulla sicurezza

- Principi giuridici comunitari e nazionali
- Evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro
- Il sistema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
- Test formativo

MODULO 12 – Attività di rappresentanza dei lavoratori

- Individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Test formativo

MODULO 13 – La gestione efficace del processo comunicativo

- Rapporti tra RLS e altre figure
- Gli elementi della comunicazione
- La comunicazione efficace sul posto di lavoro
- Test formativo

Test finale

Quadro normativo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale

formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

Attestato

Attestato emesso da Ente riconosciuto come "Soggetto Formatore" sulla base dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Allegato A - 2.I)